

Ripristino della mobilità in caso di dimissioni per giusta causa

Paola Sanna *Consulente del lavoro in Trento*



L'Inps fornisce importanti chiarimenti in materia di ripristino dell'indennità di mobilità nell'ipotesi di dimissioni dovute a giusta causa

**Inps, Direzione regionale ...
Msg. 12.11.2009, n. 25942**

È stato sottoposto all'attenzione dell'Inps un caso prospettato da una sede regionale dell'Istituto, avente ad oggetto una lavoratrice in mobilità, decaduta dal diritto a percepire l'indennità a seguito di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato; da questo contratto però, successivamente, la lavoratrice recede per giusta causa senza avere maturato i requisiti previsti dall'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991. Si chiede di conoscere se tale soggetto - qualora sia ancora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per la concessione dell'indennità di mobilità - possa essere nuovamente iscritto nelle liste di mobilità beneficiando della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994.

La norma, prevede infatti che il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, qualora venga licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223,

- venga reiscritto nelle liste di mobilità, e
 - conservi il diritto ad usufruire della relativa indennità,
 - per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta,
 - decurtata del periodo di attività lavorativa prestata.
- Con riferimento ai requisiti temporali sopra citati, è opportuno ricordare che l'indennità di mobilità spetta qualora il lavoratore con qualifica di operaio, impiegato o quadro sia in grado di far valere:
- un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi,
 - di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato,
 - ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, malattia, maternità e infortunio,

attraverso un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine.

Nella valutazione della problematica in esame, l'Inps ripercorre quanto già previsto in precedenti circolari - ancorché nelle stesse si trattasse di indennità di disoccupazione e non di indennità di mobilità - ed ai fini della determinazione della giusta causa di dimissioni, conferma dunque la posizione già assunta nelle circolari n. 97 e n. 163/2003.

Si tratta di tutte le ipotesi già identificate da giurisprudenza consolidata, che comportano un'interruzione involontaria del rapporto di lavoro addebitabile al comportamento del datore di lavoro e riconducibili a queste motivazioni:

Quota residua della mobilità non goduta ridotta del periodo di lavoro eseguito



In caso di reiscrizione dovuta a dimissioni per giusta causa



Mancato pagamento della retribuzione



Molestie sessuali e comportamenti ingiuriosi



Demansionamento e mobbing



Variazioni delle condizioni di lavoro o trasferimento illecito

- mancato pagamento della retribuzione,
- molestie sessuali nei luoghi di lavoro,
- demansionamento,
- mobbing, intendendo per tale il crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi,
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione di azienda,
- trasferimento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le comprovate ragio-

ni tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 c.c.,

- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico.

L'Inps conclude evidenziando che nella fattispecie prospettata, la lavoratrice precedentemente beneficiaria di mobilità, dimessasi da un nuovo posto di lavoro per giusta causa generata dal mancato pagamento della retribuzione, può nuovamente accedere alla mobilità ricevendo la quota residua non ancora goduta, decurtata del periodo di lavoro eseguito.

Il testo del messaggio

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, il quesito formulato da una sede di questa Regione corredato della risposta fornita, in quanto l'argomento trattato è di interesse comune. Il caso riguarda una lavoratrice che, percettrice dell'indennità di mobilità, era stata fatta decadere in quanto aveva instaurato un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Dal nuovo rapporto di lavoro era stata costretta a dimettersi per giusta causa (mancato pagamento delle retribuzioni) e aveva richiesto all'Inps il ripristino dell'indennità di mobilità per il periodo corrispondente alla parte residua non goduta, decurtata del periodo di attività lavorativa prestata (art. 2, comma 6, legge n. 451 del 19.7.1994).

Inps - Direzione regionale ...
Messaggio 12 novembre 2009, n. 25942

Oggetto: Risposta a quesito su Indennità di mobilità

Quesito

Una signora percepiva l'indennità di mobilità e a seguito dell'instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata fatta decadere dall'indennità come previsto dalla legge. Nel nuovo posto di lavoro, dopo qualche mese, il datore di lavoro non ha più provveduto a pagare le retribuzioni dovute. La stessa ha chiesto per iscritto al datore di lavoro di pagarle le retribuzioni dovute ed ha fatto la segnalazione all'Ispezzato del lavoro. Ciò premesso, la signora, perdurando tale situazione, si troverebbe costretta a dimettersi per giusta causa. Chiede se, dimettendosi per giusta causa, potrà essere riammessa a percepire l'indennità residua. A mio parere, penso che la risposta potrebbe essere positiva, in quanto si potrebbe applicare la circ. n. 67 del 4.6.2003, che di solito si applica per la Dao. L'indennità di mobilità potrebbe essere riattivata, considerando il periodo di lavoro fino alle dimissioni come se si trattasse di un rapporto di lavoro a tempo determinato (sospendendo l'indennità per il suddetto periodo). Ovviamente è necessario verificare che anche la Cri riscriva l'interessata nella lista di mobilità (reiscrizione che peraltro è prevista in caso di non superamento del periodo di prova per un massimo di 3 volte).

Risposta

Al riguardo va sottolineato che la precedente risposta negativa si riferiva al quesito del 30.6.2009, in allegato riportato, dal quale si evinceva che la nominata in oggetto non aveva ancora rassegnato le dimissioni per giusta causa. È vero, peraltro, che le dimissioni per giusta causa sono

state regolate dall'Istituto con le circ. n. 97 e n. 163/2003 solo con riferimento alla concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione. Di norma, infatti, l'indennità di mobilità ordinaria *ex lege* n. 223/1991 è concessa ai lavoratori licenziati a conclusione della prevista procedura di mobilità. Ciò premesso, il caso di cui al quesito in oggetto riguarda una lavoratrice posta in mobilità e successivamente decaduta dal diritto a percepire la relativa indennità a seguito dell'assunzione presso un'impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal quale recedeva per giusta causa senza avere maturato i requisiti previsti dall'art. 16, comma 1, della legge n. 223/1991. La lavoratrice medesima otteneva poi la reiscrizione da parte della competente sottocommissione della Regione Lombardia nella lista di mobilità con la motivazione di dimissioni per giusta causa. In proposito si osserva che le dimissioni per giusta causa, determinate, nella fattispecie in esame, dal mancato pagamento della retribuzione, in base alla sentenza della Corte Cost. n. 269 del 17-24.6.2009, comportano un'interruzione involontaria del rapporto di lavoro, in quanto addebitabile al comportamento del datore di lavoro. Tale circostanza, riferita al caso in esame, consente la reiscrizione del lavoratore nelle liste regionali di mobilità. Per quanto fin qui detto, richiamando la normativa infrascritta e le prescrizioni contenute nelle circolari di questo Istituto n. 97 e n. 163/2003 in materia di dimissioni per giusta causa, la lavoratrice, qualora risulti ancora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione dell'indennità di mobilità, potrà beneficiare di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2 della legge 19.7.1994, n. 451. Art. 2, comma 6, della legge 19.7.1994, n. 451: «Il lavoratore in mobilità assunto da una impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'art. 16, comma 1, della legge 23.7.1991, n. 223, è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata». Art. 7, comma 12, della legge 23.7.1991, n. 223/1991: «L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, ...».